



ATTO N. 1072/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

Relatore di maggioranza Consigliere Massimo Buconi

Relatore di minoranza Consigliere Massimo Mantovani

Relazioni orali ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno

Iscrizione ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del Regolamento interno

SUL

DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia”

Approvato dalla III Commissione Consiliare Permanente il 12 dicembre 2012

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 14 dicembre 2012



COMUNICAZIONE DELLA III
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la III Commissione consiliare permanente nella seduta del 12 dicembre 2012 ha esaminato in sede referente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno, l'atto n. 1072 ed ha espresso a maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti parere favorevole sul testo che si propone.

Inoltre ha nominato quali relatori al Consiglio per la maggioranza il Consigliere Massimo Buconi e per la minoranza il Consigliere Massimo Mantovani ed ha autorizzato lo svolgimento orale delle relazioni ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno.

Si richiede l'iscrizione dell'atto stesso all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del Regolamento interno.



(Schema di delibera proposto dalla III Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la legge regionale 17 maggio 1994, n. 14;

VISTO il regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6;

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 16/11/2011 e assegnato in pari data in sede redigente, alla competenza della III Commissione consiliare permanente ed al Comitato per la Legislazione ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento interno (ATTO N. 1072);

ATTESO che la proposta di legge è rimessa alla discussione ed approvazione del Consiglio regionale secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno;

VISTO l'articolo 18, comma 5 e l'articolo 30 del Regolamento interno;


VISTI gli emendamenti presentati in Commissione ed approvati;

VISTO il parere e udite le relazioni della III Commissione consiliare medesima illustrate oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, per la maggioranza dal Consigliere Massimo Buconi e per la minoranza dal Consigliere Massimo Mantovani (ATTO N. 1072/BIS);

VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento;

a) con votazione sull'unico articolo di cui consta la legge e con votazione finale sull'intera legge, che ha registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti




DELIBERA

– di approvare la legge regionale concernente: “Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia”, composta di un unico articolo nel testo che segue:

<i>TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE</i>	<i>TESTO APPROVATO DALLA III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE</i>
<p style="text-align: center;">Art. 1 (Finalità e oggetto)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 (Proroga organi per riordino funzioni)</p>
<p>1. La Regione, nel rispetto dei principi di contenimento della spesa pubblica e di semplificazione amministrativa, nelle more della riorganizzazione della gestione programmata dell'attività faunistico-venatoria, nomina un commissario per ciascun ambito territoriale di caccia di cui alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).</p>	<p>1. Nell'ambito del processo di riassetto delle funzioni amministrative delle province previsto dall'articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e nelle more del complessivo riordino della gestione programmata dell'attività faunistico-venatoria e degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) di cui alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), gli organi di cui all'articolo 3, comma 1 del regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6 (Norme per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia), in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati, dal giorno successivo alla loro scadenza naturale, fino alla prima costituzione degli organi successiva all'entrata in vigore della legge regionale di riordino</p>



	degli A.T.C. e comunque non oltre il 31 maggio 2013.
2. Il commissario di cui al comma 1 sostituisce gli organi di cui agli articoli 6, 8 e 9 del regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6 (Norme per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia) ed esercita tutte le funzioni ad essi attribuite dalla l.r. 14/1994 e dal medesimo r.r. 6/2008 dal primo giorno successivo alla scadenza degli organi medesimi in carica dalla data di entrata in vigore della presente legge.	<i>soppresso</i>
3. Il Collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 10 del r.r. 6/2008, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad operare fino alla durata dell'incarico del commissario di cui al comma 1.	<i>soppresso</i>
Art. 2 (Nomina del Commissario)	<i>soppresso</i>
1. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta stessa, nomina il commissario di cui all'articolo 1, comma 1 entro trenta giorni antecedenti la data di scadenza di ciascun comitato di gestione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del r.r. 6/2008, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.	<i>soppresso</i>
2. Nel decreto di nomina del Commissario è indicato il periodo di durata dell'incarico, comunque non superiore a dodici mesi, i casi di revoca e il compenso spettante al Commissario stesso.	<i>soppresso</i>



*b) con distinta votazione che ha registrato n.
---- voti favorevoli, n. ----- voti contrari e
n. ---- voti di astensione, espressi nei
modi di legge dai n. Consiglieri presenti
e votanti*

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.